

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un contratto di assicurazione multi garanzia dedicato alle imprese di costruzioni per assicurare le opere commissionate da soggetti privati. A titolo esemplificativo sono assicurabili opere di edilizia residenziale, stradali, reti distributive e copre i danni materiali e diretti che un'opera può subire durante la fase di costruzione, dal momento in cui il materiale per costruire viene scaricato in cantiere fino al collaudo dell'opera stessa.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurabili due diverse sezioni di assicurazione:

SEZIONE I:

- ✓ **DANNI ALLE COSE:** la polizza copre i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate nel luogo indicato in polizza durante l'esecuzione delle opere, per tutta la durata della copertura. La compagnia rimborsa, oltre la franchigia o lo scoperto previsti, i costi necessari per sostituire, ripristinare o ricostruire le cose assicurate, in tutto o in parte, secondo la stima fatta al momento del sinistro.

Opzioni con Riduzione di Premio: è possibile beneficiare di uno sconto sul premio acquistando le seguenti garanzie facoltative:

- ✓ **Adeguamento del minimo di scoperto:** se si accetta un minimo più alto a proprio carico in caso di sinistro (7.500, 10.000 o 15.000 euro invece di 5.000 euro), il premio si riduce rispettivamente del 5%, 10% o 15%;
- ✓ **Inserimento della garanzia "Macchinari, baraccamenti e attrezzature di cantiere":** se si accetta un minimo più alto a proprio carico in caso di sinistro (3.000 o 5.000 euro invece di 2.500 euro), il premio della garanzia si riduce rispettivamente del 5% o 10%.

Sono previste garanzie facoltative (consultare il DIP Aggiuntivo).

SEZIONE II:

- ✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI:** la compagnia tiene indenne l'assicurato, entro i limiti dei massimali previsti, per quanto deve pagare come civilmente responsabile per legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontari causati a terzi per morte, lesioni personali o danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale legato alla costruzione delle opere, avvenuto nel luogo e nel periodo di copertura.

Opzioni con Riduzione di Premio: è possibile beneficiare di uno sconto sul premio acquistando le seguenti garanzie facoltative:

- ✓ **Adeguamento del minimo di scoperto:** se si accetta una franchigia più alta a proprio carico in caso di sinistro (7.500, 10.000 o 15.000 euro invece di 5.000 euro), il premio si riduce rispettivamente del 5%, 10% o 15%;
- ✓ **Assicurazione di secondo rischio per la Responsabilità Civile verso Terzi:** se esistono altre assicurazioni per gli stessi rischi, questa polizza copre solo la parte di danno che supera quanto pagato dalle altre assicurazioni, con riduzione del premio del 15%.

Sono previste garanzie facoltative (consultare il DIP Aggiuntivo).



Che cosa non è assicurato?

Per la sezione II **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**, non sono considerati terzi:

- ✗ il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore o le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma;
- ✗ le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

Per tutte le Sezioni sono sempre esclusi i danni causati da:

- ! dolo del Contraente o dell'Assicurato
- ! tumulti popolari, scioperi, sommosse nonché di atti di terrorismo o sabotaggio;
- ! atti di guerra (dichiarata o meno), insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ! esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- ! polvere; da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Per maggiori informazioni sui limiti di copertura consultare il DIP Aggiuntivo



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione è valida per i danni che avvengano in fabbricati posti nel Territorio nazionale (cioè il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino).



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio nonché i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in unica soluzione in via anticipata per l'intera durata contrattuale.

Il premio è calcolato applicando un tasso variabile in funzione della tipologia e durata dei lavori, del valore delle opere e delle eventuali garanzie aggiuntive richieste.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento; in ogni caso decorrerà non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere.

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza e comunque alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto per l'esecuzione delle opere.

In ogni caso cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione di lavori;
- c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.



Come posso disdire la polizza?

In caso di sinistro, sia il Contraente, se riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art.1469 bis del codice civile, che HDI hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte della Compagnia.

Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte di HDI ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

In caso di recesso a seguito di sinistro HDI provvede al rimborso del premio, al netto delle imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso per il periodo di rischio non corso.

Le condizioni di polizza non prevedono per il Contraente il diritto di recedere dal contratto **a seguito di ripensamento** entro un determinato termine dalla stipula ad eccezione delle polizze connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo per le quali il Contraente ha il diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (art. 29 del DL 24 gennaio 2012 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.27) o anche in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo.